Banca Dati delle Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE 04 Ottobre 2011 n. 24

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/10/2011 n. 17

LEGGE N.24 del 2011 - Modifica della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

"a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuate dalla Regione sulla base di specifici studi a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota. Nei valichi ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto è riferito alla sola fauna migratoria;".

Articolo 2

(Norma transitoria)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale -Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, delibera in merito allo studio per l'individuazione dei valichi montani, appenninici e tirrenico-padani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.

Articolo 3

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4ottobre 2011

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:2011
___Num:0024
___Boll__Uff__Num:17
___Boll__Uff__Anno:2011